

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2145)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1987

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica peruviana, con Protocollo addizionale, firmato a Lima il 26 gennaio 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'ambito dell'attività della cooperazione italiana allo sviluppo il Perù riveste un'importanza particolare, derivante dalla circostanza che il Paese è stato ripetutamente indicato negli indirizzi del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) e nelle direttive del comitato direzionale presso il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, come uno dei Paesi prioritari in America latina, area che, a sua volta, sta ricevendo una sempre maggiore attenzione per quanto concerne la cooperazione allo sviluppo. Nelle nuove linee programmatiche per il 1986, l'America latina è indicata come l'area alla quale devolvere una percentuale crescente degli aiuti da destinare al Terzo Mondo.

La cooperazione con il Perù è ormai ben consolidata e numerosi progetti, sia a dono che a credito di aiuto, sono stati realizzati, mentre altri sono in corso di attuazione.

Durante una missione tecnica del Dipartimento nel maggio del 1986 e successivamente nel corso della visita in Italia del Presidente della Repubblica peruviano, è stata definita una programmazione per la realizzazione di progetti, sia a titolo di dono che di credito di aiuto, che comporterà grossi impegni finanziari per la cooperazione italiana. Con tale ultima

programmazione, il Perù risulta ancora maggiormente in primo piano tra i Paesi beneficiari della nostra cooperazione.

In tale stato di cose diventa sempre più importante che i rapporti di cooperazione possano trovare il loro punto di riferimento e la loro regolamentazione in uno strumento giuridico, qual è l'Accordo di cooperazione tecnica (nella specie, trattasi di Accordo firmato a Lima il 26 gennaio 1981), atto a regolamentare i complessi aspetti della cooperazione, in particolare per quanto concerne l'invio degli esperti italiani che collaborano nel programma, che non troverebbero disciplina sia nei precedenti Accordi con il Perù sia nella consuetudine internazionale.

Anche da parte peruviana è stata a più riprese sollecitata l'opportunità della ratifica da parte italiana di tale importante strumento.

Per quanto concerne gli impegni finanziari previsti nell'Accordo, ed in particolare negli articoli II, IV e VII, si fa presente che essi troveranno esclusivamente copertura nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, decisi in occasione dell'approvazione della legge relativa al bilancio dello Stato e destinati alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica peruviana, con Protocollo addizionale, firmato a Lima il 26 gennaio 1981.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XI dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA PERUVIANA

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica peruviana, animati dal desiderio di rafforzare ancor più i cordiali rapporti di amicizia esistenti tra i due Paesi e di dare impulso alla cooperazione tecnica, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

Le Parti Contraenti promuoveranno, di comune intesa e sulla base di eguaglianza di diritti, la cooperazione tecnica tra i due Paesi mirando al vantaggio reciproco dei due popoli, conformemente alle rispettive priorità nazionali, regionali e settoriali e nel quadro delle rispettive politiche di sviluppo economico e sociale.

Articolo II.

La cooperazione si realizzerà secondo modalità che verranno concordate fra le due parti, fra l'altro, mediante lo scambio di esperti, tecnici volontari ed insegnanti; la concessione di borse di studio; lo scambio di informazioni e di materiale tecnico-scientifico; e la fornitura di attrezzature e materiali necessari all'esecuzione dei progetti di cooperazione.

Articolo III.

Per l'esecuzione di ogni progetto di cooperazione tecnica le Parti Contraenti stabiliranno in strumenti specifici quanto si riferisca alla natura, al personale, alla durata, agli apporti dei rispettivi Governi, alle procedure amministrative, nonchè agli organismi esecutori dei suddetti progetti nella Repubblica italiana e nella Repubblica peruviana.

Articolo IV.

Nel quadro dei progetti di cooperazione previsti nell'articolo III, il Governo della Repubblica italiana favorirà a richiesta del Governo della Repubblica peruviana:

- a) l'invio di esperti per opere di consulenza nei campi richiesti;
- b) l'invio di tecnici volontari in servizio civile con il compito di attuare la cooperazione tecnica nei progetti previamente concordati dai Governi dei due Paesi;
- c) la formazione tecnica ed il perfezionamento professionale di cittadini peruviani mediante la promozione e la realizzazione di corsi,

l'invio di docenti e la concessione di borse di studio o di tirocinio, con particolare riguardo alle finalità di cui al successivo articolo V;

d) la partecipazione italiana alla creazione di centri di addestramento e di perfezionamento professionale, di centri di ricerca e di laboratori;

e) la fornitura di attrezzature, materiali o servizi nella misura in cui possano essere necessari alla realizzazione dei progetti di cooperazione;

f) la partecipazione italiana a progetti di cooperazione tecnica che il Governo peruviano concordi con organismi internazionali o con altri Governi, sempre che detta partecipazione sia di interesse per entrambi i Paesi;

g) la promozione di studi e progettazioni contemplati nei programmi di sviluppo del Perù o che le Autorità peruviane desiderino realizzare con la partecipazione di esperti o di organismi specializzati italiani mediante diretta partecipazione alla spesa, in caso di necessità, del Governo italiano.

Articolo V.

Le Parti Contraenti si impegnano ad assicurare che, dopo il periodo di tempo previsto in ogni progetto, il personale straniero in servizio di cooperazione sia sostituito nelle proprie funzioni da personale locale, alla cui formazione e specializzazione sarà accordata considerazione prioritaria in connessione con i singoli progetti.

Articolo VI.

Le candidature del personale straniero da impiegare nei progetti di cooperazione dovranno ottenere il gradimento delle competenti Autorità del Paese ricevente secondo le procedure al riguardo statuite. Tale gradimento potrà essere revocato prima del termine della missione soltanto in casi eccezionali e previa consultazione tra le due Parti.

Qualora sussistano cause di forza maggiore, il personale straniero potrà essere chiamato in Patria, prima della fine della missione, dopo consultazione con il Paese ricevente. In detti casi eccezionali entrambe le Parti concorderanno le misure necessarie per non compromettere l'esecuzione del progetto di cooperazione di cui trattasi.

Articolo VII.

Le Parti Contraenti, conformemente ai rispettivi ordinamenti, concederanno al personale inviato in missione di cooperazione dall'altra Parte, i privilegi e le facilitazioni che risultino necessari al normale svolgimento dei loro compiti. Tali privilegi e facilitazioni non dovranno essere inferiori a quelli concessi al personale di cooperazione tecnica di qualsiasi altro Paese, ente o organismo internazionale.

Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, nel Protocollo addizionale che costituisce parte integrante del presente Accordo come Allegato «A», vengono specificati i diritti e le esenzioni che il Governo peruviano accorderà al predetto personale.

Articolo VIII.

Gli esperti e i tecnici volontari in missione di cooperazione saranno sollevati da ogni responsabilità civile di fronte a terzi per danni e nocuenti arrecati durante il normale svolgimento dei propri compiti; di tale responsabilità dovrà farsi carico il Paese ricevente, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave in cui l'esperto o il volontario dovrà assumere le relative responsabilità.

Articolo IX.

Le Parti Contraenti concederanno tutte le facilitazioni per l'entrata nei rispettivi territori di attrezzature, materiali e servizi forniti conformemente al presente Accordo, inclusa l'esenzione dai diritti all'importazione e da altri carichi fiscali nella misura in cui lo consente la legislazione del Paese ricevente.

Articolo X.

Allo scopo di regolare le attività di cooperazione tecnica previste nel presente Accordo, le Parti Contraenti convengono di realizzare consultazioni periodiche, quando ritenuto necessario e attraverso i canali diplomatici, al fine di:

- a) scambiare informazioni e valutare l'esecuzione ed operatività dei progetti di cooperazione tecnica;
- b) esplorare nuove possibilità di cooperazione tecnica conformemente al presente Accordo;
- c) raccomandare ai rispettivi Governi, attraverso gli organi interni competenti, le intese specifiche, le modalità e le procedure che si giudichino opportune per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo; e
- d) esaminare ogni altra questione che possa sorgere nell'esecuzione del presente Accordo e dell'annesso Protocollo.

Articolo XI.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti avranno comunicato l'una all'altra, mediante Note, di avere completato l'*iter* di approvazione secondo le rispettive norme interne. L'Accordo avrà durata di cinque anni, prorogabile automaticamente per periodi successivi di un anno, a meno che una delle Parti Contraenti non notifichi all'altra per

iscritto la volontà di denunciarlo con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di scadenza dell'Accordo stesso.

Se alla scadenza del presente Accordo esistessero progetti in fase di esecuzione, le Parti Contraenti si impegnano a portarli a pieno termine nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo, salvo espresse intese in senso diverso.

IN FEDE DI QUANTO PRECEDE, i Plenipotenziari dei rispettivi Governi sottoscrivono il presente Accordo in Lima il giorno ventisei del mese di gennaio del millenovecentottantuno in due esemplari, rispettivamente in lingua italiana e spagnola, avendo entrambi i testi identica validità.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*

ARISTIDE GUNNELLA
Vice Ministro degli Affari Esteri

*Por el Gobierno
de la Republica Peruana*

JAVIER ARIAS STELLA
Ministro de Relaciones Exteriores

ALLEGATO A

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

(All'Accordo generale di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica peruviana)

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica peruviana allo scopo di stabilire i diritti e le esenzioni di cui godrà il personale italiano inviato nel territorio peruviano per compiti di cooperazione tecnica a norma dell'Accordo generale, convengono quanto segue:

Articolo I.

Gli esperti ed i tecnici volontari italiani in servizio di cooperazione tecnica nel territorio peruviano, conformemente all'Accordo generale di cooperazione tecnica, avranno diritto ai seguenti privilegi e facilitazioni:

- a) concessione, per sè e per i familiari a loro carico, dei visti di ingresso, soggiorno, uscita e ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria senza pagamento di diritto o tassa di qualsiasi genere;
- b) rilascio di un documento di identità emesso dal Governo peruviano, comprovante la loro qualità di esperto o tecnico volontario in missione di cooperazione tecnica;
- c) fornitura di mezzi di trasporto per i viaggi da effettuarsi all'interno del territorio peruviano per l'espletamento dei compiti di cooperazione ad esso personale demandati o, in difetto, al rimborso del costo dei viaggi stessi secondo le tariffe applicate al personale locale di pari livello;
- d) fornitura, da parte delle Autorità peruviane, di locali di lavoro attrezzati in modo idoneo nonchè delle altre facilitazioni necessarie all'espletamento dei compiti di cooperazione ad esso personale demandati;
- e) godimento di ferie in misura non inferiore a quanto previsto dall'ordinamento italiano;
- f) assistenza sanitaria secondo modalità che saranno determinate in ogni accordo specifico;
- g) esenzione da ogni imposta od onere fiscale sugli emolumenti, remunerazioni ed altre indennità che siano a carico del Governo italiano;
- h) libero trasferimento di detti emolumenti, remunerazioni ed indennità;
- i) immediata comunicazione, da parte delle Autorità peruviane all'Ambasciata d'Italia in Perù, in caso di arresto ovvero di istaurazione di procedimento penale nei confronti dell'esperto o del tecnico volontario italiano in missione di cooperazione tecnica o dei familiari a suo carico;
- j) lo stabilimento degli esperti e dei tecnici volontari italiani in missione di cooperazione tecnica sarà disciplinato dalle leggi peruviane che si troveranno ad essere allora in vigore. I predetti esperti e volontari beneficeranno della franchigia doganale per l'importazione degli effetti personali e del mobilio che porteranno con sè all'atto della prima sistema-

zione nonchè per l'importazione degli effetti personali e del mobilio che giunga come bagaglio non accompagnato entro tre mesi dalla data di arrivo nel Perù dei rispettivi proprietari. I predetti esperti e volontari potranno esportare in franchigia doganale gli effetti personali ed il mobilio di loro proprietà nonchè quelli di proprietà dei loro familiari all'atto della loro partenza definitiva dal Perù nonchè entro il termine di tre mesi dalla data di cessazione dei loro incarichi nel summenzionato Paese. Gli esperti potranno inoltre acquistare una automobile o una camionetta per passeggeri di produzione peruviana al prezzo di vendita all'uscita della fabbrica in esenzione dall'imposta peruviana sui beni e servizi. Il trasferimento di proprietà di dette automobili o camionette per passeggeri potrà avere luogo in esenzione da diritti ed imposte dopo che siano decorsi due anni dalla data di acquisto. Agli anzidetti veicoli saranno assegnate normali targhe di circolazione.

Articolo II.

Il presente Protocollo, che viene allegato all'Accordo generale di cooperazione tecnica come Allegato «A», entra in vigore contemporaneamente al predetto Accordo e ad esso si applicheranno le stesse clausole di cui all'articolo XI dell'Accordo medesimo.

Stipulato in Lima il giorno ventisei del mese di gennaio del millenovecentottantuno in due esemplari, rispettivamente in lingua italiana e spagnola, avendo entrambi i testi identica validità.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*

ARISTIDE GUNNELLA
Vice Ministro degli Affari Esteri

*Por el Gobierno
de la Republica del Peru*

JAVIER ARIAS STELLA
Ministro de Relaciones Exteriores